

Ddl Zan

Ddl Zan: aggiunta la discriminazione ai disabili

GENDER WATCH

29_10_2020



L'onorevole Alessandro Zan in una [nota](#) fa sapere che «con le colleghes e i colleghes della maggioranza abbiamo deciso di accogliere la richiesta proveniente da molte associazioni di persone con disabilità di estendere le previsioni degli articoli 604 bis e ter del codice penale anche ai delitti commessi per ragioni legate alla disabilità della vittima. Per questo abbiamo presentato emendamenti a prima firma Lisa Noja. Inoltre, abbiamo

recepito gli input della Commissione Affari Costituzionali e quelle del Comitato per la Legislazione.

Entrambi chiedevano di definire in modo più rigoroso le nozioni utilizzate (sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale): ciò è stato risolto con un puntuale emendamento premissivo.

La Commissione Affari Costituzionali aveva poi richiesto una riscrittura dell'articolo 3 che lo rendesse ancora più chiaro. Ciò è stato risolto con un emendamento interpretativo che ribadisce esplicitamente che la punibilità scatta quando vi sia "il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti". Inoltre, l'emendamento precisa che le opinioni non istigatorie "restano salve", in quanto già discendenti direttamente dall'articolo 21 della Costituzione. Con questo emendamento smascheriamo anche tutte le fake news costruite ad arte nel corso di questi mesi su presunti intenti "liberticidi" di questa legge. Inoltre abbiamo recepito ulteriori osservazioni tecniche del Comitato per la legislazione.

Sono particolarmente soddisfatto per l'approdo in Aula della legge con queste proposte emendative: se accolte – come credo da un ampio schieramento in Parlamento – daremo finalmente al paese una legge avanzata di vasta efficacia contro i crimini d'odio. Finalmente il ritardo rispetto agli altri grandi paesi occidentali potrà essere colmato».

Due appunti. Cosa non si fa per far passare una legge sulla cd omofobia, anche voler tirar dentro i disabili. Così nessuno avrà più nulla da obiettare. In secondo luogo le specifiche introdotte nel testo non eliminaranno l'indeterminatezza della fattispecie che costituisce reato stante la vaghezza dell'espressione "atto discriminatorio".